



STATUTO

ARTICOLO 1

É costituita una Associazione civile denominata PORSCHE CLUB Piemonte e Liguria con sede in Torino, Strada della Pronda 52/88, di seguito denominata Associazione,

ARTICOLO 2

L'Associazione ha scopi amatoriali turistici e sportivi relativi alle vetture Porsche e l'attività si esplica in armonia con le direttive che la Porsche A.G. di Stoccarda emana attraverso servizi preposti alle attività dei Porsche Club in tutto il mondo.

L' Associazione potrà collaborare con tutti i Porsche Club riconosciuti dalla Porsche A.G. di Stoccarda ed in particolare dovrà coordinarsi, tramite il Comitato di Coordinamento (ComCor), con le attività svolte dal Porsche Club Italia e dai Porsche Club Locali costituiti in Italia.

Alle attività dell 'Associazione possono partecipare i soci dei Porsche Club regolarmente costituiti in Italia ed all'estero e riconosciuti dalla Porsche A.G. di Stoccarda, purché le richieste di partecipazione pervengano alla Associazione tramite richiesta scritta dei singoli Porsche Club Italiani ed esteri ai quali i soci partecipanti risultano iscritti.

L' Associazione ha carattere civile, è apolitica e non si propone fini di lucro.

Tutti i soci sono chiamati a collaborare al buon andamento dell Associazione in forma disinteressata. Il socio è tenuto ad un comportamento tale da non danneggiare gli interessi e l'immagine dell 'Associazione.

ARTICOLO 3

L' Associazione è stabilita con durata fino al 31/12/2100.

ARTICOLO 4

L' Associazione è libera a tutti i cittadini italiani e stranieri, possessori di un' autovettura Porsche, che intendono parteciparvi, condividendone gli scopi, rispettando le norme di questo Statuto impegnandosi ad un comportamento sportivo, etico e morale compatibile con le finalità elencate nell' articolo 2.

ARTICOLO 5

La domanda di ammissione all Associazione in qualità di socio deve essere inoltrata

all' Associazione, presso la sua sede e deve essere corredata da lettera di presentazione di un socio o di un Concessionario Porsche per l'Italia. Sull'ammissione del nuovo socio delibera il Consiglio Direttivo, con parere insindacabile.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di non associare persone che lavorino in qualsiasi modo per conto di altri fabbricanti di vetture o di parti di ricambio oppure che facciano parte di organismi direttivi di altri costruttori di auto o comunque le cui attività o interessi siano in contrasto con quelli di Porsche AG o del Club.

L'ammissione all' Associazione in qualità di socio richiede la preventiva accettazione da parte dello stesso del presente Statuto e dei regolamenti dell' Associazione.

ARTICOLO 6

Il recesso dall' Associazione avviene:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo della quota annuale trascorsi 90 giorni dalla scadenza;
- e) per sopravvenuta mancanza, non ristabilita entro dodici mesi dall' avveramento, del possesso di un'autovettura Porsche;
- d) per espulsione.

L' espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, per indegnità morale, mancato rispetto delle norme di comportamento sportivo, dello Statuto, gravi mancanze nei riguardi di altri soci, o altri motivi gravi che portino turbamento alla regolare attività dell' Associazione.

L' espulsione diventa esecutiva solo dopo che sia stata confermata dal Collegio dei Probiviri il quale decide inderogabilmente entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo in presenza o meno di ricorso del socio. Viene escluso il ricorso all' Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi dell' articolo 24 codice civile, ed il socio ha però diritto di sottoporre, entro 30 giorni dalla conferma del Collegio dei Probiviri, la controversia al giudizio arbitrale secondo 1a clausola compromissoria di cui al successivo articolo 24.

ARTICOLO 7

Ogni socio ha uguale diritto a partecipare alle attività dell' Associazione, comunque organizzate e svolte, e alle assemblee, purché sia in regola al momento della manifestazione o dell' assemblea con il pagamento della quota di associazione, e non sia colpito da provvedimento di espulsione, ai sensi del precedente articolo o di sospensione dai diritti sociali ai sensi del successivo articolo.

Nelle assemblee il socio ha facoltà di farsi sostituire da un altro socio mediante delega scritta, con un massimo di 3 deleghe per socio.

ARTICOLO 8

Ogni socio ha il dovere di rispettare le norme del presente Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo, le norme dettate di volta in volta dalle persone delegate per

particolari incombenze dal Consiglio stesso, i regolamenti generali e particolari di ogni manifestazione, Le infrazioni di carattere sociale potranno essere punite a seconda della gravità con:

- a) richiamo semplice;
- b) richiamo ufficiale scritto;
- c) sospensione o esclusione da una manifestazione (ciò avverrà in ogni caso in presenza di due richiami ufficiali);
- d) sospensione o esclusione a tempo determinato dai diritti sociali;
- e) espulsione dal Club con le modalità di cui all'articolo 6.

Eventuali infrazioni di carattere diverso potranno essere punite in funzione della gravità anche come previsto dai regolamenti generali e particolari di ogni manifestazione.

Di ogni provvedimento si farà menzione sul libro Consiglio.

Contro qualunque provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 5 giorni dalla notifica al socio. Il giudizio dei Probiviri è inappellabile in qualunque sede e con qualunque procedura ad eccezione di quanto disposto dal precedente articolo 6.

ARTICOLO 9

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza (facoltativo);
- d) il Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- e) il Revisore dei conti (facoltativo).

ARTICOLO 10

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative. Può essere ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Presidente mediante lettera anche ordinaria riportante l'ordine del giorno e spedita a tutti i soci almeno 10 giorni prima della data fissata.

ARTICOLO 11

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro sei mesi, previa espressa delibera del Consiglio Direttivo. In casi di particolare urgenza le assemblee ordinarie infrannuali possono essere convocate mediante telefax o e-mail senza l'osservanza dei tempi indicati all'articolo 10, secondo comma.

L'assemblea delibera:

- a) l'indirizzo dell'attività dell'Associazione;

b) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell' ' sociale redatto dal Consiglio Direttivo

ai sensi dell'articolo 18, lettera d) del presente Statuto;

c) la nomina degli organi direttivi e del Collegio dei Probiviri;

d) l'elezione del Revisore dei conti.

L'assemblea è valida con la presenza del 50% più uno dei soci in prima convocazione e di qualsiasi numero di soci in seconda convocazione.

La seconda convocazione dovrà avvenire almeno un'ora dopo la prima.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti validi, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria può provvedere anche ad eleggere il Presidente se indicato espressamente nell'ordine del giorno di convocazione dell'assemblea, purché sia presente e votante fisicamente o per delega almeno il 75% più uno dei soci regolarmente iscritti come indicato all'articolo 7.

L'elezione del Presidente richiede una maggioranza pari al 75% più uno dei voti validi.

Il Presidente verrà invece eletto dai Consiglieri* nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui sopra.

Il Presidente verrà eletto tra quei Consiglieri che siano iscritti all'Associazione da almeno un triennio ininterrottamente, salvo deroga concessa dall'assemblea all'atto della nomina dei Consiglieri.

Nella stessa seduta il Consiglio dovrà eleggere il Vice Presidente prescelto nell'ambito del nuovo Consiglio.

Tali cariche hanno una durata pari a quella del Consiglio Direttivo eletto.

Il Presidente uscente, se non rieletto, conserverà per il triennio successivo, soggetto a sua accettazione, e gradimento del Consiglio, 1a carica di Presidente Onorario.

ARTICOLO 12

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri o dalla maggioranza del Collegio dei Probiviri o da 3/10 dei soci. È suo compito:

a) apportare variazioni allo Statuto o determinare la cessazione dell'Associazione;

b) prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di membri degli organi direttivi o revocare loro il mandato;

c) delegare il Presidente, se ritenuto opportuno e solo per il miglior conseguimento dello scopo sociale, a costituire o partecipare in una società di capitali, purché il relativo oggetto sociale risulti coerente e compatibile con quello dell'Associazione e siano rigorosamente rispettate le disposizioni di cui all'articolo successivo.

Per la validità dell'assemblea occorre in prima convocazione la presenza fisica o

mediante delega del 50% più uno dei soci e le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi. In seconda convocazione occorre per la validità la presenza fisica o mediante delega di almeno il 25% dei soci e le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi.

ARTICOLO 13

Il Presidente, opportunamente delegato assemblea ai sensi del precedente articolo 12, potrà costituire o partecipare in misura pari almeno al 95% in una società di capitali, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) lo statuto della società partecipata dovrà essere preventivamente approvato dall' assemblea dell' Associazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione della società partecipata dovrà essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, di cui 3 dovranno risultare membri effettivi del Consiglio Direttivo dell'Associazione nominati dall' assemblea dell' Associazione, con incarico di pari durata e senza compenso alcuno;
- c) l' Associazione dovrà essere congiuntamente rappresentata nelle assemblee della società partecipata, salvo effettivo impedimento, da almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo che non risultino essere membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o Revisore dei conti della società partecipata.
Sarà compito del Consiglio Direttivo comunicare ai soci dell' Associazione la data il luogo e l'ordine del giorno delle assemblee convocate dalla società partecipata;
- d) le manifestazioni organizzate dalla società partecipata devono prevedere la possibilità di partecipazione delle vetture Porsche dei soci dell' Associazione e dei Porsche Club italiani ed esteri riconosciuti dalla Porsche A.G. di Stoccarda. Il Presidente dell'Associazione non può essere eletto Presidente del Consiglio d' Amministrazione della partecipata. Il Revisore dei conti e i Sindaci della società partecipata devono essere iscritti all' Associazione da almeno un biennio ininterrottamente .

ARTICOLO 14

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, o dal Presidente del Collegio dei Probiviri, o dal più anziano del Consiglio Direttivo.

In caso di impossibilità o rifiuto, l'assemblea incaricherà essa stessa un socio a presiederla.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è costituito da non meno di quattro (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) e non più di sette membri.

Può essere eletto Consigliere qualunque socio che sia iscritto all' Associazione da almeno due anni ininterrottamente, salvo deroga assembleare all'atto della nomina. Se nel corso del mandato venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, eletti dall' assemblea o confermati dalla stessa dopo cooptazione, l'intero Consiglio di intende decaduto.

Negli altri casi il consiglio Direttivo deve sostituire i Consiglieri mancanti mediante cooptazione. I nuovi Consiglieri cooptati devono essere confermati dalla prima assemblea convocata per qualunque motivo e rimarranno in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio in carica.

Il Consiglio dura in carica tre con scadenza alla data dell' assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e i suoi membri sono rieleggibili immediatamente.

Il Presidente uscente non può essere rieletto alla carica di Presidente per i tre esercizi successivi se non nominato direttamente dall' assemblea ordinaria.

ARTICOLO 16

Le attribuzioni e i poteri del Presidente sono:

- a) rappresentare l'Associazione nelle manifestazioni in Italia e all'estero;
- b) presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) gestire con firma libera il conto corrente bancario dell'Associazione, con facoltà di procura, ed eventuali depositi di titoli di stato;
- d) esercitare la rappresentanza legale dell'Associazione, firmando la corrispondenza, sottoscrivendo contratti con i fornitori, chiedendo autorizzazioni alle Autorità;
- e) sorvegliare circa il regolare andamento delle attività sociali, nel rispetto dei regolamenti.

Tutte queste attribuzioni possono essere delegate al Consiglio Direttivo in via congiunta o disgiunta, esclusiva o meno, o ad uno qualsiasi dei Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente delegato o in mancanza di delega da quello più anziano d'età.

ARTICOLO 17

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Presidente Onorario, se in carica, che ne fa parte di diritto; in mancanza del Presidente Onorario, da un Consigliere di loro scelta.

Le attribuzioni del Comitato di Presidenza sono:

- a) garantire nei riguardi dell'assemblea il rispetto dello Statuto e dei regolamenti;
- b) controllare l'operato dei Consiglieri delegati a svolgere mansioni o incarichi particolari;
- c) esercitare anche a mezzo di un solo membro le funzioni di Vice Presidente, qualora questo incarico non sia ricoperto da persona eletta dal Consiglio;
- d) operare attraverso gli organi competenti un controllo costante delle risorse

finanziarie dell' Associazione.

Il Comitato di Presidenza è anche l'organo che gestisce il lavoro di segreteria per l'ordinaria amministrazione, in tutti i casi e periodi di cui ciò non sia stato altrimenti delegato.

Nel caso in cui non sia previsto il comitato di Presidenza, le relative attribuzioni vengono surrogate dal Presidente.

ARTICOLO 18

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:

- a) rendere operante lo Statuto, i regolamenti e le volontà espresse dai soci nell'assemblea;
- b) promuovere l'attività dell'Associazione nelle sue varie forme;
- c) controllare la corrispondenza in arrivo e in partenza;
- d) redigere alla fine di ogni esercizio sociale il rendiconto economico e finanziario, definire i prospetti di rappresentazione della composizione patrimoniale e del risultato della gestione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, o di almeno tre Consiglieri o di due Probiviri.

Il Consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità ogni decisione spetta al Presidente. Il mandato di Consigliere non dà diritto ad emolumenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale scritto sull'apposito libro e firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Il Consigliere decade dal suo mandato se, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio regolarmente convocate. Sarà compito del Consiglio Direttivo con apposita seduta cooptare un nuovo Consigliere.

ARTICOLO 19

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri.

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'assemblea insieme con il Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Alla carica di Probiviro possono essere eletti i soci iscritti ininterrottamente all'Associazione da almeno due anni, salvo deroga concessa dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri decide solo secondo equità.

Nel caso in cui non sia previsto il Collegio dei Probiviri, le relative funzioni vengono svolte dal Presidente.

ARTICOLO 20

Il Revisore dei conti viene eletto dall'assemblea dei soci con le medesime modalità

applicate per l'elezione dei Consiglieri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto in seno al Consiglio stesso e risponde del suo operato direttamente all'assemblea.

Nel caso in cui non sia previsto il Revisore dei Conti, l'azione di Revisione viene svolta, su richiesta, da un equivalente organo competente esterno.

ARTICOLO 21

Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre.

ARTICOLO 22

Quale ente senza scopi di lucro l'Associazione è unicamente depositaria del patrimonio sociale, comprese le somme anticipatamente versate dai soci per la loro partecipazione alle attività dell'Associazione, la proprietà rimanendo costantemente attribuita ai singoli soci in parti uguali. Il socio uscente, dimissionario o espulso perde a favore degli altri soci la sua quota di proprietà.

ARTICOLO 23

In caso di cessazione dell'Associazione le eccedenze attive eventualmente risultanti non possono essere in alcun modo restituite ai soci, ma debbono essere destinate a fini di pubblica utilità secondo la legge a giudizio del Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 24

Qualunque contestazione o controversia che dovesse sorgere in dipendenza di questo atto, sulla sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dovrà venire decisa con giudizio arbitrale e quindi sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale, composto da un numero dispari di arbitri, uno nominato da ciascuna parte, e il terzo che fungerà da presidente del collegio arbitrale - in difetto d'accordo sulla sua designazione - sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino.

Il collegio arbitrale emetterà giudizio a norma di legge, secondo equità, senza l'osservanza della formalità di procedura: il lodo sarà inappellabile. In ogni caso il collegio arbitrale giudicherà anche in merito alle spese di giudizio.

ARTICOLO 25

Per quanto non nel Statuto si applicano le disposizioni del codice civile.